

Pubblicato il 06/06/2019

N. 07341/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04991/2019 REG.RIC.

# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4991 del 2019, proposto da

....., rappresentato e difeso dall'avvocato Micaela Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare degli atti tutti indicati in epigrafe del ricorso emessi dal MIUR 28 gennaio 2019 e 12 dicembre 2018, aventi ad oggetto il diniego di riconoscimento del titolo abilitativo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti emessi dal MIUR 28 gennaio 2019 e 12 dicembre 2018, aventi ad oggetto il diniego di riconoscimento del titolo abilitativo. In particolare, il ricorrente rappresentava che non gli era stato riconosciuto il titolo conseguito in Spagna esclusivamente per le classi A 22 e A 12 mentre gli era stato riconosciuto per la sola classe A23.

Il ricorso proposto deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione.

La motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza, se si considera la mancata descrizione e prova di presupposti di fatto giustificativi della distinzione tra le varie classi e dei motivi che hanno spinto l'amministrazione a riconoscere solo le due classi indicate e non le altre, specie se si considera che parte ricorrente ha allegato che l'amministrazione avrebbe tenuto un diverso comportamento per altri soggetti.

Ne discende che non solo la motivazione del provvedimento risulta lacunosa e inidonea a giustificare il diniego, ma la stessa appare illogica in relazione allo stato di fatti e contraddittoria in relazione ad altri comportamenti dell'amministrazione.

Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento con annullamento degli atti impugnati.

In considerazione delle specificità della situazione e della sua peculiarità devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE  
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO